

Allegato 3 dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre)

è modificato come segue:

¹ Pubblicato nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) mediante rimando. È consultabile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi

1. Preambolo

Il presente allegato (elenco delle analisi, EA) si basa sull'~~art. articolo~~ 52 capoverso 1 lettera a numero 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10). ~~e~~ Contiene le analisi che devono essere rimborsate come prestazioni obbligatorie (~~art. 34 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie [OAMal ; RS 832.102]~~). È un elenco positivo, per cui soltanto le analisi ivi menzionate possono essere rimborsate dall'assicurazione malattie (art. 34 cpv. 1 LAMal). La fatturazione di un'analisi non menzionata nell'elenco sotto la posizione di un'altra analisi, menzionata, non è ammessa. Si tratta inoltre di un tariffario ufficiale, ossia emanato da un'autorità.

Di regola l'EA viene riveduto annualmente mediante una corrispondente modifica ~~dell'ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre; RS 832.112.31)~~. Oltre alla denominazione delle analisi, esso contiene anche le tariffe per singola prestazione, che devono essere stabilite secondo le regole dell'economia e adeguatamente strutturate (art. 43 LAMal). Inoltre, tali tariffe sono soggette alla protezione tariffale (art. 44 cpv. 1 LAMal), per cui i fornitori di prestazioni non possono esigere rimunerazioni superiori. Unicamente nel caso del laboratorio del gabinetto medico, per determinate analisi menzionate nell'EA può essere stabilita una tariffa secondo gli ~~articoli~~ 46 e 48 LAMal (art. 52 cpv. 3 LAMal). L'EA è applicato soltanto alla cura ambulatoriale, mentre nell'ambito della cura ospedaliera le analisi sono per principio incluse nell'importo forfettario (art. 49 LAMal).

Le analisi di laboratorio a carico degli assicuratori malattie nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) devono essere atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi (art. 25, cpv. 1, LAMal).

Inoltre, il fornitore di prestazioni deve limitare le prestazioni ai sensi dell'~~articolo~~ 56 ~~epv.~~ capoverso 1 LAMal a quanto esige l'interesse dell'assicurato e lo scopo della cura.

1.1 Analisi di laboratorio ~~diagnostiche~~ diagnostiche

~~Secondo l'art. 25 cpv. 1 LAMal, le analisi considerate prestazioni soggette all'obbligo di rimborso devono essere atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.~~ Considerato un grado di probabilità ragionevole, la ~~analisi~~ diagnostica può deve implicare:

1. una decisione circa la necessità e il tipo di trattamento medico;
2. un cambiamento significativo del trattamento medico finora applicato;
3. un cambiamento significativo degli esami medici necessari (p. es. per la prevenzione, il riconoscimento o il trattamento precoci di complicazioni tipicamente prevedibili);
4. una rinuncia a effettuare ulteriori esami relativi ai sintomi della malattia, alle malattie secondarie o ai disturbi tipicamente prevedibili.

Il verificarsi di una delle conseguenze summenzionate è sufficiente per l'assunzione dei costi da parte dell'AOMS.

Le analisi non sono rimborsate se, già al momento della prescrizione, non prevedono come esito una delle 4 conseguenze summenzionate.

1.2 Analisi di laboratorio prenatali

Nel diritto in materia di assicurazione malattie, la maternità e la malattia sono due fattispecie distinte. La maternità con decorso normale, ossia senza complicazioni, non è da intendere come malattia ai sensi della LAMal. ~~In caso di maternità, l'AOMS assume i costi delle prestazioni specifiche di maternità oltre ai quelle delle prestazioni in caso di malattia (art. 29 cpv 1 LAMal).~~ È parificata a quest'ultima solamente se gli assicuratori devono fornire, a determinate condizioni, le medesime prestazioni che in caso di malattia secondo l'~~art. 29 LAMal~~.

Gli esami prenatali ~~rientrano nellesono~~ prestazioni di maternità ai sensi dell'articolo 29 capoverso 2 lettera a LAMal. ~~e s~~Sono a carico dell'AOMS ~~rimborsati in virtù delle condizioni di cui all'~~articolo 13 OPre. ~~Sono~~ considerati come esami di controllo secondo l'art. 29 cpv. 2 lettera a LAMal.

~~Quasi sempre g~~Gli esami prenatali hanno principalmente lo scopo di accertare o escludere una malattia di origine genetica del feto. Il tipo e l'entità delle analisi di laboratorio dipendono dall'indicazione (p. es. esame di depistaggio, anomalie fetal riscontrate mediante risonanza magnetica, malattia ereditaria in famiglia, sospetto di malattia di origine genetica di un bambino già nato della donna incinta ecc.). Inoltre, se indicato dal profilo medico, possono essere esaminati parenti secondo l'elenco delle analisi.

1.3 Analisi di laboratorio ~~presintomatiche e preventive~~

Le analisi destinate alla prevenzione secondo l'articolo 26 LAMal sono ~~considerate~~ prestazioni obbligatorie solo se sono ~~menzionate in quanto tali nell'EA e in quanto misure di prevenzione negli art. 12d e 12e OPre.~~ ai sensi degli articoli 12d o 12e OPre.

Gli esami presintomatici o predittivi effettuati su persone sane per individuare predisposizioni a malattie sono considerati prestazioni obbligatorie unicamente se ~~l'esame in questione è menzionato in quanto tale nell'elenco delle analisi e in quanto sono misure di prevenzione al senso dell'articolo 12d e 12e lettere f e g OPre.~~

1.4 Analisi di laboratorio genetiche volte a individuare un rischio genetico per le generazioni future

Le analisi genetiche volte ad accertare se una persona è portatrice sana di una malattia effettuate in considerazione della possibilità di rischi genetici per la generazione futura, ossia la determinazione della presenza di un'anomalia genetica senza manifestazione della malattia, non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 25 a 31 e 56 cpv. 1 LAMal e non sono rimborsate dall'AOMS.

1.5 Analisi di laboratorio su una persona deceduta

In linea di principio le analisi di laboratorio effettuate su una persona deceduta non rientrano nel campo di applicazione degli articoli 25 e 56 cpv. 1 a 31 LAMal e non sono rimborsate dall'AOMS, indipendentemente dalla causa del decesso (~~bambino-infante~~ nato morto, materiale abortivo da aborto spontaneo o interruzione di gravidanza, autopsia, ecc.). Fanno eccezione le analisi di laboratorio sull'embrione, sul feto o sul ~~bambino infante~~ nato morto atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi secondo l'articolo 25 cpv. capoverso 1 LAMal nella madre e/o in un gemello superstite.

2. Pubblicazione dell'EA

L'EA non viene pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

E accessibile all'indirizzo Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP): [Elenco delle analisi \(EA\) \(admin.ch\)](http://www.ufsp.admin.ch)

www.ufsp.admin.ch > Assicurazioni > Assicurazione malattie > Prestazioni e tariffe > Elenco delle analisi (EA)

L'edizione del 1° luglio gennaio 20256 tiene conto delle modifiche decise dal Dipartimento federale dell'interno (DFI) il XX dicembre 2025.

3. Valore del punto

Il valore del punto tariffario è fissato per tutte le posizioni a 1.00 franchi.

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1583.00	8.4	Sangue occulto	CH	B

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi**Risultato**

Feci	Non specificato
------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	
---	--

Limitazioni

Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: **ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni** secondo l'**art. articolo 12e lett. lettera** d OPre.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera** c in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera** c in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett b OAMal** (per il proprio bisogno)
 L'officina del farmacista (per incarico esterno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1583.01	13.5	Sangue occulto	CH	B

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi**Risultato**

Feci	Non specificato
------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	
---	--

Limitazioni

Per l'indicazione preventiva all'individuazione precoce del carcinoma del colon: **ogni 2 anni all'età di 50 a 69 anni** secondo l'**art. articolo 12e lett. lettera** d OPre.

Osservazioni

--

Laboratori autorizzati

--

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

Si	Allergologia e immunologia clinica Dermatologie und Venerologie Endocrinologia e diabetologia Gastroenterologia Ginecologia e ostetricia Ematologia e oncologia medica Pediatria Medicina fisica e riabilitazione Pneumologia Reumatologia Medicina tropicale e medicina di viaggio	No	Si
----	---	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1619.00	75.6 63.3	Procalcitonina	C	B

Tecnica di analisi

Metodo sensitivo con un limite di quantificazione (LoQ) < 0.1µg/l

Campione di analisi**Risultato**

Sangue, plasma, siero

qn

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1

Limitazioni

In caso di sospetto di un'infezione delle vie respiratorie inferiori, sepsi o un'altra grave infezione batterica.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 1 ~~lett.~~ lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento**Visita a domicilio****Analisi rapide**

No

No

No

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No

No

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3489.00	119.7	Dermatofiti	M	S

Tecnica di analisi

Amplificazione degli acidi nucleici incl. determinazione dell'amplificato

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	Cumulabile con 3418.00 solo nel caso in cui - Di un risultato non interpretabile; oppure - Di un risultato negativo.
---	--

Limitazioni

1. Il metodo di misurazione rileva e identifica 5 o più specie o gruppi di specie.
2. Non applicabile per il controllo del successo terapeutico in caso di onicomicosi.

Osservazioni

--

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'articolo 54 capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'articolo 54 capoverso 1 lettera c in combinato disposto con l'articolo 54 capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
3418.00	90.0	Dermatofiti	M	S

Tecnica di analisi

Esame diretto e coltura

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Positivo
-----------------	----------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	Cumulabile con 3489.00 solo in caso di risultato non interpretabile.
---	--

Limitazioni

--

Osservazioni

--

Laboratori autorizzatiIl laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento**Visita a domicilio****Analisi rapide**

No	Dermatologie und Venerologie	No	No
----	------------------------------	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6206.55	315.0	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione o duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. letterab-e-c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati.
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6206.56	193.5	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6206.60 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.ssgm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6206.60	2610.0	Malattie rare del sangue, coagulazione, sistema immunitario che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6206.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6206.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del luglio 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a)- Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b)- Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c c ed** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c)- L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|---|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett.lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6217.55	315.0	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione o duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6217.56	193.5	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6217.60 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6217.60	2610.0	Malattie rare del tessuto cutaneo, connettivo o osseo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6217.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6217.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal

6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv~~-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv~~-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv~~-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv~~-capoverso 1 ~~lett.~~ lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv~~-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6237.55	315.0	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6237.56	193.5	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6237.60 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6237.60	2610.0	Malattie rare metaboliche ed endocrine che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6237.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6237.56 deve essere eseguita più di 13 volte.
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal

6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6247.55	315.0	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l' art. articolo 12d lettera f OPre. f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modifica post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmq.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6247.56	193.5	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica e/o consente la determinazione del rischio di essere portatore in caso di sospetta predisposizione a una malattia tumorale ereditaria secondo l' art. articolo 12d lettera f OPre. f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo
13

Non cumulabile con 6247.60 e 6013.58

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmq.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- I laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- II laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- II laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- II laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base	Medici con determinati titoli di perfezionamento	Visita a domicilio	Analisi rapide
No		No	No
Analisi prescritte dalle levatrici		Analisi prescritte dai chiropratici	
No		No	

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6247.60	2610.0	Malattie tumorali ereditarie rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6247.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6247.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.~~ capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio

Analisi rapide

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6264.55	315.0	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l' art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: 1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; 2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all' art. articolo 29 della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all' art. articolo 28 dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all' art. articolo 6 lett. lettera c LEGU e all' art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-c e d nonché epv-capoverso 4 OEGU ; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati; 3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal ;
--

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)
--

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6264.56	193.5	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6264.60 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.ssgm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6264.60	2610.0	Malattie neurologiche rare, disturbi motori e/o cognitivi dello sviluppo che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6264.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6264.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 1 lett. -lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv -capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.50	83.7	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza	
---	--

Limitazioni

1. Per particolari tipi di mutazioni
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

OsservazioniEsecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio** **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.55	315.0	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.56	193.5	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi	Risultato
Non specificato	Non specificato

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13 Non cumulabile con 6272.60 e 6013.58

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6272.60	2610.0	Sindromi rare che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6272.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6272.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6279.55	315.0	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6279.56	193.5	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6279.60 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6279.60	2610.0	Malattie rare che interessano il sistema urogenitale, disturbi della fertilità e sterilità, che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6279.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6279.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv -capoverso 1 lett. -lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv -capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6287.55	315.0	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6287.56	193.5	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6287.60 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6287.60	2610.0	Malattie rare degli organi sensoriali che presentano i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6287.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6287.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sggm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.50	83.7	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presin-tomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza	
---	--

Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

OsservazioniEsecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio** **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.51	94.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo	
---	--

Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.54	166.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispett. della mutazione tramite elettroforesi capillare (per esempio analisi dei fragmenti) o cromatografia (per esempio HPLC) o ibridazione (per esempio strip assay)

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo	
---	--

Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l' art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: 1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; 2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all' art. articolo 29 della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all' art. articolo 28 dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all' art. articolo 6 lett. lettera c LEGU e all' art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-c e d nonché epv-capoverso 4 OEGU ; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati; 3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal .
--

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)
--

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.55	315.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente modificazione post-amplificazione (ligazione di oligonucleotidi, MLPA e. a.) e determinazione tramite elettroforesi capillare

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sequenze bersaglio multiplex, al massimo 4	
--	--

Limitazioni

1. Determinazione della delezione/duplicazione
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.56	193.5	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 13	Non cumulabile con 6299.60, 6299.61, 6299.62 e 6013.58
--	--

Limitazioni

1. Determinazione mirata di mutazioni conosciute (per esempio familiari), nonché per screening di mutazioni sconosciute
2. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)
3. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif
2. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**;

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.59	252.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Southern-Blot, Dot-Blot

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato

Non specificato

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per sonda

Limitazioni

1. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
2. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmg.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoverso 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:

1. Le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
2. Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
3. L'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.60	2610.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 1-10 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6299.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6299.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica o un titolo di perfezionamento federale strettamente legato alla malattia esaminata secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.sgmq.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 1-10 geni (540 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.61	2970.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6299.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6299.56 deve essere eseguita più di 13 volte
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11).
4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.ssgm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l'**art. articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal** alle condizioni seguenti:
 - a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - b) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e e c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**
6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6299.62	3420.0	Malattia genetica rara (Orphan Disease) che presenta i criteri seguenti: a. prevalenza della malattia basata sul gene è di 1:2000 o più rara; b. malattia monogenica è menzionata nell'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) c. la malattia genetica pregiudica chiaramente la salute; d. la diagnosi di sospetto clinico-genetica è descritta chiaramente; e. l'analisi di genetica molecolare è diagnostica (non presintomatica o predittiva, nessun polimorfismo per predisposizione); f. la sensitività diagnostica (quota di identificazione delle mutazioni) per la prova specifica della malattia rara, in particolare in caso di eterogeneità elevata, si situa in uno spettro accettabile.	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di più di 100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6299.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute 2. Può essere solo fatturata se la posizione 6299.56 deve essere eseguita più di 13 volte 3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). 4. Assunzione dei costi solo previa garanzia speciale dell'assicuratore che tiene conto della raccomandazione del medico di fiducia. In caso di valutazione negativa della domanda per il rimborso delle spese da parte del medico di fiducia, quest'ultimo deve consultare un esperto della Società svizzera di genetica medica (SSGM) (www.ssgm.ch), il quale rilascia una raccomandazione sulla base del formulario «Antrag zur Verrechnung unter einer Orphan Disease-Position der Analysenliste» (disponibile in tedesco e in francese) del 16 dicembre 2021 (www.ufsp.admin.ch/rif).

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif . 2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58. 3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09. 4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie). 5. Esecuzione delle analisi all'estero secondo l' art. articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal alle condizioni seguenti: a) le analisi non possono essere effettuate in un laboratorio svizzero secondo la LAMal; b) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all' art. articolo 29 della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all' art. articolo 28 dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all' art. articolo 6 lett. lettera c LEGU e all' art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c e d nonché epv-capoverso 4 OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati; c) l'organizzazione dell'esame, l'invio dei campioni, la comunicazione dell'esito dell'esame con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal 6. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per oltre 100 geni (1350 punti).

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.50	83.7	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting

Campione di analisi**Risultato**

Sampione primario fetale	Non specificato
--------------------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referenza, al massimo 2	
--	--

Limitazioni

--

Osservazioni

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
2. Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - a) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e e c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal.

Laboratori autorizzati

- | |
|--|
| Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno) |
| Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno) |

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Visita a domicilio	Analisi rapide
--------------------	----------------

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.51	94.5	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi (gel di agarosio, poliacrilamide)

Campione di analisi**Risultato**

Sampione primario fetale	Non specificato
--------------------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo	
--	--

Limitazioni**Osservazioni**

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
2. Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'**art. articolo 36 capoversi 1 e 4 OAMal**, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - a) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b e c c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal**.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per il proprio bisogno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal** (per incarico esterno)
 Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal** (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Visita a domicilio **Analisi rapida**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6603.54	166.5	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con seguente detezione dell'amplificato rispettivamente della mutazione tramite elettroforesi capillare (analisi dei fragmenti e.a) o cromatografia (HPLC e.a.) o ibridazione (strip assay per esempio)

Campione di analisi**Risultato**

Sampione primario fetale	Non specificato
--------------------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

Con PCR monoplex, 1 per sequenza bersaglio, con PCR multiplex, 1 per protocollo	
---	--

Limitazioni

--

Osservazioni

1. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
2. Le analisi degli antigeni KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'**art. articolo 36** capoversi 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - a) Per quanto riguarda le qualifiche del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera b-e-c e d** nonché **epv-capoverso 4** OEGU; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati;
 - b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
Il laboratorio d'ospedale secondo l' art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c in combinato disposto con l' art. articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento**

Visita a domicilio **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6604.50	100.8	Genotipizzazione molecolare degli antigeni eritrocitari fetali RH1 (D), KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), degli antigeni trombocitari fetali HPA-1a e HPA-5b e degli altri antigeni fetali	HG	S

Tecnica di analisi

Amplificazione di acidi nucleici con la tecnica Real Time, qualitativa o quantitativa incl. analisi temperatura di melting.

Campione di analisi**Risultato**

DNA fetale libero circolante nel sangue materno	Non specificato
---	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio incl. amplificazione delle sequenze di referencia, al massimo 2	
---	--

Limitazioni**Osservazioni**

1. Questa posizione comprende la conferma dell'origine fetale del DNA circolante nel sangue materno.
2. Unicamente in caso di costellazione antigenica parentale a rischio di alloimmunizzazione feto-materna clinicamente rilevante o in caso di aumento del tasso di anticorpi materni.
3. Le analisi degli antigeni fetali KEL1 (K), RH2 (C), Rh3 (E), Rh4 (c), JK1 (Jka), HPA-1a, HPA-5b e altri antigeni fetali possono essere eseguite all'estero secondo l'**art. articolo 36 epv-capoversi** 1 e 4 OAMal, a condizione che queste analisi non possano essere eseguite in un laboratorio svizzero secondo la LAMal;
 - a) Per quanto riguarda la qualifica del laboratorio estero e l'informazione del medico che prescrive le analisi, devono essere soddisfatte le condizioni di cui all'**art. articolo 29** della legge federale del 15 giugno 2018 concernente gli esami genetici sull'essere umano (LEGU; RS 810.12) e all'**art. articolo 28** dell'ordinanza del 23 settembre 2022 concernente gli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1). L'informazione fornita dal medico prescrivente nonché l'invio dei campioni e dei dati all'estero devono essere conformi all'**art. articolo 6 lett. lettera c** LEGU e all'**art. articolo 3 epv-capoverso 2 lett. lettera c e d** nonché **epv-capoverso 4 OEGU**; per l'invio all'estero devono essere rispettate le pertinenti prescrizioni generali in materia di protezione dei dati, l'informazione al medico prescrivente e la protezione dei dati, devono essere rispettate le condizioni di cui all'**art. articolo 21** dell'ordinanza del 14 febbraio 2007 sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU; RS 810.122.1).
 - b) L'organizzazione dell'analisi, dell'invio dei campioni, della trasmissione dei risultati con eventuale traduzione e la fattura finale devono essere effettuate da un laboratorio svizzero secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso** 3 OAMal.

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso** 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso** 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso** 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso** 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio** **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1774.00	48.6	Peptide beta-amiloide 1-42 (A β 42)	C	S

Tecnica di analisi

Immunoassay

Campione di analisi**Risultato**

Liquido cerebrospinale

qn

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1

Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici ~~con un~~ in possesso del titolo di perfezionamento ~~ricone-~~ ~~seilute federale~~ in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con specializzazione in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021) secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.admin.ch/rif)
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 1 ~~lett.~~lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)**Laboratorio di gabinetto medico Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1775.00	48.6	Proteina Tau totale (T-tau)	C	S

Tecnica di analisi

Immunoassay

Campione di analisi**Risultato**

Liquido cerebrospinale

qn

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1

Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici ~~con un~~ in possesso del titolo di perfezionamento ~~ricone-~~ ~~seilute federale~~ in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con specializzazione in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021) secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.admin.ch/rif)
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 1 ~~lett.~~lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)**Laboratorio di gabinetto medico Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1776.00	48.6	Proteina Tau iperfosforilata (P-Tau)	C	S

Tecnica di analisi

Immunoassay

Campione di analisi**Risultato**

Liquido cerebrospinale

qn

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1

Limitazioni

1. Per escludere il morbo di Alzheimer in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment) e per la diagnosi differenziale tra morbo di Alzheimer o altri disturbi cognitivi e nel caso in cui il morbo di Alzheimer non può essere confermato o escluso con criteri diagnostici clinici e immagini strutturali.
2. Le analisi possono essere prescritte unicamente da medici ~~con un~~ in possesso del titolo di perfezionamento ~~ricone-~~ ~~seilute federale~~ in psichiatria e psicoterapia, neurologia o medicina interna generale con specializzazione in geriatria (programma di perfezionamento del 1° gennaio 2000, riveduto il 16 dicembre 2021) secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11). Il documento è consultabile al seguente link: [Documenti di riferimento relativi all'ordinanza sull'assicurazione malattie \(OAMal\) e all'ordinanza sulle prestazioni \(OPre\) con i suoi allegati \(admin.ch\)www.ufsp.admin.ch/rif](http://www.admin.ch/rif)
3. Il Mini Mental State Examination (MMSE) deve essere di almeno di 10 punti.
4. L'analisi non deve essere preceduta da un esame PET o SPECT.
5. Il laboratorio deve partecipare più volte all'anno a controlli di qualità esterni.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~ capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~ capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~ capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~ capoverso 1 ~~lett.~~ lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv-~~ capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)**Laboratorio di gabinetto medico Cure di base****Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1177.10	32.4	Autoanticorpi anti-spermatozoi (immunoglobulina IgA, immunoglobulina IgG)	I	S

Tecnica di analisi

P.e. test MAR

Campione di analisi**Risultato**

Sangue, plasma, siero, eiaculato

Non specificato

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per immunoglobulina

Limitazioni

Se l'analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

- a. il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all'**art. articolo 2 epv-capoverso 1** dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e
- b. l'analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le condizioni di cui all'**art. articolo 4** OMP.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 3** OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'**art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c** in combinato disposto con l'**art. articolo 54 epv-capoverso 2** OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure
di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio **Analisi rapida**

No	Ginecologia e ostetricia	No	No
----	--------------------------	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1674.00	130.5	Spermiocitogramma	C	S

Tecnica di analisi

Non specificato

Campione di analisi**Risultato**

Sperma	Non specificato
--------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	
---	--

Limitazioni

Se l'analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

- il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all'~~art. articolo 2 epv~~—capoverso 1 dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e
- l'analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le condizioni di cui all'~~art. articolo 4~~ OMP.

Osservazioni

Determinazione pH, viscosità, conteggio cellulare, motilità, diminuzione della motilità, vitalità, morfologia, elementi cellulari estranei.

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'~~art. articolo 54 epv~~—capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art. articolo 54 epv~~—capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art. articolo 54 epv~~—capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art. articolo 54 epv~~—capoverso 1 lett.—lettera c in combinato disposto con l'~~art. articolo 54 epv~~—capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio **Analisi rapida**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
1762.00	60.3	Separazione della cellula / componente cellula (Percoll Test)	CH	S

Tecnica di analisi

Centrifugazione, gradiente di densità

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	qn
-----------------	----

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	
---	--

Limitazioni

Se l'analisi è effettuata da un medico in possesso del titolo di perfezionamento federale in "ginecologia e ostetricia" secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

- il medico specialista deve soddisfare le condizioni di cui all'~~art. articolo 2 epv-capoverso 1~~ dell'ordinanza del 4 dicembre 2000 sulla medicina della procreazione (OMP; RS 810.112.2); e
- l'analisi deve essere effettuata in un laboratorio specializzato in medicina della procreazione che soddisfi le condizioni di cui all'~~art. articolo 4~~ OMP.
- l'analisi può essere fatturata unicamente per la diagnosi di una sterilità maschile, non per la preparazione dello sperma per l'inseminazione.

Osservazioni**Laboratori autorizzati**

Il laboratorio su mandato secondo l'~~art. articolo 54 epv-capoverso 3~~ OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art. articolo 54 epv-capoverso 3~~ OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art. articolo 54 epv-capoverso 3~~ OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art. articolo 54 epv-capoverso 1 lett. lettera c~~ in combinato disposto con l'~~art. articolo 54 epv-capoverso 2~~ OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base**Medici con determinati titoli di perfezionamento****Visita a domicilio****Analisi rapida**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6235.56	193.5	Sindrome di Kallmann	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento di una sequenza bersaglio. Libera scelta della tecnica.

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1 per ogni sequenza bersaglio, al massimo 14	Non cumulabile con 6235.61 e 6013.58
--	--------------------------------------

Limitazioni

Per la determinazione mirata di mutazioni conosciute (familiale, p.e.) e per il screening di mutazioni sconosciute

Osservazioni

Analisi effettuate con sequenziamento su larga scala devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif

Laboratori autorizzati

- Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per il proprio bisogno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 3 OAMal (per incarico esterno)
- Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 1 lett.-lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 epv-capoverso 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio **Analisi rapida**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici**Analisi prescritte dai chiropratici**

No	No
----	----

No. Pos.	TP	Denominazione	DL	GA
6235.61	2970.0	Sindrome di Kallmann	G	S

Tecnica di analisi

Sequenziamento su larga scala con valutazione bioinformatica mirata di 11-100 geni conosciuti, di cui si tiene conto nella sintomatologia della malattia, e allestimento del complesso rapporto sui risultati

Campione di analisi**Risultato**

Non specificato	Non specificato
-----------------	-----------------

Applicazioni per campione primario**Cumulabilità**

1	1. Cumulabile con una o più delle seguenti posizioni del capitolo B0: 6001.03, 6002.04, 6006.07, 6009.09, 6013.58. Cumulabile anche con una o più analisi cromosomiche del capitolo B1. 2. Cumulabile unicamente con la seguente analisi di biologia molecolare del capitolo B2: 6237.55.
---	--

Limitazioni

1. Non per la determinazione di mutazioni familiari conosciute
2. Può essere solo fatturata se la posizione 6235.56 deve essere eseguita più di 14 volte.
3. Prescrizione delle analisi soltanto da parte di medici con un titolo di perfezionamento federale in genetica medica secondo la legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (legge sulle professioni mediche, LPMed; RS 811.11)

Osservazioni

1. Le analisi devono essere svolte secondo le «Buona prassi» del dicembre 2014 della Società svizzera di genetica medica (SSGM). Il documento può essere consultato al seguente indirizzo Internet: www.ufsp.admin.ch/rif.
2. Per l'analisi di verifica di risultati positivi del sequenziamento su larga scala, il sequenziamento secondo il metodo Sanger deve essere fatturata con la posizione 6013.58.
3. Per i necessari accertamenti sui familiari deve essere fatturata la posizione 6009.09.
4. Se i lavori relativi allo svolgimento delle analisi vengono ripartiti, il laboratorio incaricato dal medico deve essere un fornitore di prestazioni secondo la LAMal e la sua direzione è responsabile per tutta la durata delle analisi, incluso il reso di risultato e la fatturazione al debitore della rimunerazione (paziente o assicuratore malattie).
5. La tariffa si compone del sequenziamento vero e proprio (2070 punti) e della valutazione bioinformatica incluso l'allestimento dei risultati per 11-100 geni (900 punti).

Laboratori autorizzati

Il laboratorio su mandato secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.-capoverso~~ 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.-capoverso~~ 3 OAMal (per il proprio bisogno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.-capoverso~~ 3 OAMal (per incarico esterno)

Il laboratorio d'ospedale secondo l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.-capoverso~~ 1 lett.-lettera c in combinato disposto con l'~~art.~~ articolo 54 ~~epv.-capoverso~~ 2 OAMal (per il proprio bisogno)

Laboratorio di gabinetto medico Cure di base

Medici con determinati titoli di perfezionamento

Visita a domicilio **Analisi rapide**

No		No	No
----	--	----	----

Analisi prescritte dalle levatrici

Analisi prescritte dai chiropratici

No	No
----	----